

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

Approvato con delibera di C.C. 8 del 20.04.2026

INDICE

Art. 1) PREMESSE

Art. 2) PRINCIPI

Art. 3) DEFINIZIONI

Art. 4) OGGETTO

Art. 5) UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI DI VIDEORIPRESA MOBILI

Art. 6) LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA

Art. 7) SOGGETTI

Art. 8) DPIA

Art. 9) INFORMATIVA

Art. 10) FINALITÀ

Art. 11) ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI

Art. 12) MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Art. 13) DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 14) SICUREZZA DEI DATI

Art. 15) ACCESSO AGLI IMPIANTI E AI DATI

Art. 16) CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 17) TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18) DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO A) TABELLA DI RACCORDO TRA DISPOSITIVI, FINALITÀ, BASE GIURIDICA E OBBLIGHI CORRELATI

Art. 1) PREMESSE

Costituisce videosorveglianza l'attività volta a vigilare un bene o un luogo, da remoto, attraverso quel complesso di strumenti e dispositivi di ripresa video che consentono la captazione di immagini e la loro eventuale analisi.

Le immagini, qualora rendano le persone identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza e alla protezione dei propri dati personali.

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, del D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza e delle Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

Per i trattamenti soggetti al GDPR, la base giuridica è individuata nell'art. 6, par. 1, lett. e), in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri attribuiti al Comune. Per i trattamenti eventualmente riconducibili alla prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati trova applicazione, nei casi e nei limiti di legge, il D.lgs. n. 51/2018.

Il sistema di videosorveglianza installato sul territorio del Comune di Cornegliano Laudense, con sede in Via Lodi 4, 26854 (LO), si compone di telecamere per la videosorveglianza, sistemi di lettura targhe OCR e degli ulteriori dispositivi disciplinati dal presente Regolamento, collegati a un centro di controllo e coordinamento gestito dal Comando di Polizia Locale, anche mediante eventuali accordi interforze.

Art. 2) PRINCIPI

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana, i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.l. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, all'art. 4. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti:

a) **Principi di liceità, correttezza e trasparenza:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Locale sono investiti. I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

b) **Principio di necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

c) **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

d) **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con

lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

e) **Principio di pertinenza e non eccedenza:** il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 3) DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- d) "pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- f) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare del trattamento;
- g) "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- h) "banca di dati": il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- i) "autorizzato al trattamento": le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e in tal senso preventivamente istruite;
- j) "interessato": la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali trattati;
- k) "terzo": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

- l) “violazione dei dati personali”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- m) “comunicazione”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) “diffusione”: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) “dato anonimo”: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- p) “responsabile della protezione dei dati”: soggetto designato dall’Ente, con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali;
- q) “DPIA”: acronimo di “Data Protection Impact Assessment”, è la procedura di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 35 del GDPR;
- r) “destinatario”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli altri Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.
- s) “videosorveglianza”: sistema di ripresa e, ove previsto, di registrazione di immagini in tempo reale mediante strumenti audiovisivi installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, finalizzato al perseguimento delle finalità istituzionali di cui al presente Regolamento;
- t) “fototrappola”: dispositivo di ripresa autonoma, attivato da sensori di movimento (trigger), finalizzato alla rilevazione di comportamenti illeciti in specifiche aree;
- u) “lettura targhe OCR (LPR)”: sistema elettronico di riconoscimento automatizzato della targa veicolare mediante tecnologia Optical Character Recognition;
- v) “centrale operativa”: sede fisica presso la quale confluiscono i flussi video e le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, sotto il controllo della Polizia Locale o di altri soggetti istituzionali autorizzati;
- w) “amministratore di sistema”: figura tecnica incaricata della gestione degli apparati hardware, software e delle credenziali di accesso ai sistemi informatici, nominata dal Titolare ai sensi delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4) OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti nell’ambito del territorio del Comune di Cornegliano Laudense ed ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.

In particolare, il presente Regolamento:

- a) disciplina le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi e mobili, dei sistemi di lettura targhe OCR, delle fototrappole e degli altri dispositivi di proprietà del Comune o da esso gestiti, individuando i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati con le relative funzioni;
- b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti;
- c) garantisce l’esercizio dei diritti degli interessati.

2. Gli impianti:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b) consentono riprese di video o foto;

3. Il sistema di videosorveglianza dell'Ente può essere integrato con apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito ai fini della sicurezza urbana. Il trattamento di videosorveglianza e il trattamento di lettura targhe OCR costituiscono trattamenti distinti, soggetti a specifici presupposti di liceità, a differenti limiti di utilizzo e a specifici obblighi di valutazione d'impatto; la disciplina relativa al presente Regolamento si applica a tali apparecchi in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

4. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, è disciplinato dal successivo art. 11, dal Codice della Strada, dalla normativa attuativa vigente e dalle pertinenti disposizioni del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010.

5. Si precisa che videosorveglianza, lettura targhe OCR e accertamento delle violazioni al Codice della Strada costituiscono trattamenti distinti, soggetti a specifiche normative di riferimento, che devono essere richiamate e applicate separatamente.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 5) UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI DI VIDEORIPRESA MOBILI

1. Il sistema di videosorveglianza installato sul territorio del Comune di Cornegliano Laudense potrà prevedere, nel caso risulti necessario e proporzionato al perseguimento delle proprie finalità, l'utilizzo anche di dispositivi fototrappole, body cam, dash cam, droni e altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo) da collegarsi al centro di controllo e coordinamento gestito dal Comando di Polizia Locale anche mediante eventuali accordi interforze.

2. L'utilizzo di particolari sistemi mobili (dash cam, body cam, droni, fototrappole e dispositivi analoghi) deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, alla normativa nazionale vigente, alle altre regolamentazioni adottate in materia, alle indicazioni e prescrizioni dettate in proposito dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e alle Linee guida EDPB 3/2019.

3. Il Comando di Polizia Locale curerà la predisposizione di specifici disciplinari tecnici esplicativi delle modalità di utilizzo/attivazione di ciascun dispositivo in uso, con specificazione dei casi in cui le microcamere possono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni specifiche autorizzate nei casi di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati. La registrazione continua non è consentita per le body-cam, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa speciale applicabile e dai disciplinari tecnici adottati nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità; le fototrappole operano esclusivamente mediante attivazione a trigger.

4. Il Titolare del trattamento, ovvero il Designato competente secondo l'assetto organizzativo dell'Ente, individua con atto formale il soggetto incaricato della gestione operativa dei sistemi mobili, assicurando adeguato presidio tecnico e organizzativo.

ART. 6) LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA

1. Per scopi di sicurezza integrata, ferme restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza del

Comune di Cornegliano Laudense è effettuato dalla Polizia Locale presso la centrale operativa del Comando. L'eventuale accesso da parte degli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia è consentito esclusivamente nei limiti previsti dalla legge e sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze, che definiscano in modo puntuale ruoli, finalità, modalità di accesso e responsabilità. Eventuali attività tecniche di gestione o manutenzione possono essere svolte esclusivamente da soggetti formalmente designati quali Responsabili o Sub-responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

2. Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo possono rientrare nella disciplina del D.lgs. n. 51/2018 qualora siano finalizzati a prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati ovvero all'esecuzione di sanzioni penali; negli altri casi si applica il GDPR per le finalità amministrative e istituzionali di competenza dell'Ente.

4. L'Ente aderisce a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, sia che vi sia una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, sia che vi sia la gestione unica di un soggetto a ciò preposto, il Comune di Cornegliano Laudense può trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

5. È allegata al presente Regolamento una tabella riepilogativa che individua, per ciascun dispositivo o categoria omogenea di dispositivi, la finalità specifica del trattamento, la base giuridica o il quadro normativo applicabile e i principali obblighi tecnici e organizzativi correlati.

Art. 7) SOGGETTI

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornegliano Laudense, rappresentato ai fini previsti dal GDPR dal Sindaco pro tempore. Il Titolare, gli eventuali contitolari, i Responsabili del trattamento, gli Autorizzati, gli eventuali Sub-responsabili e gli Amministratori di sistema sono individuati con atto formale, che ne definisce funzioni, responsabilità e limiti operativi, conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, potranno essere individuati come titolari o co-titolari al trattamento ulteriori soggetti, quali la Prefettura o la Questura, sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze o Patti per l'attuazione della sicurezza urbana che stabiliscano in modo univoco i ruoli e le rispettive responsabilità.

2. Il Sindaco, come previsto dal vigente Regolamento per la gestione e protezione dei dati personali e particolari, può designare i Dirigenti dell'Ente, con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 29 GDPR ed art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/03 come modificato dal D.lgs. 101/18, per lo svolgimento di compiti e funzioni, per quanto di competenza dell'Ufficio di appartenenza.

Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:

- il comandante della Polizia Locale per le telecamere collegate alla centrale operativa;
- gli altri dirigenti dei servizi competenti per le eventuali telecamere a tutela del patrimonio comunale o non collegate alla centrale operativa della Polizia Locale.

Con l'atto di designazione vengono impartite direttive e indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza. I designati al trattamento per tutte le attività di cui al presente Regolamento si avvalgono della consulenza, supporto e collaborazione del Responsabile Protezione dati (RPD/DPO).

3. Il Titolare del Trattamento individua e nomina, fornendo loro specifiche istruzioni, gli Autorizzati al trattamento dei dati rilevati mediante apparecchi di videosorveglianza. Con l'atto di nomina, ai singoli Autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

4. Il Titolare del Trattamento provvede alla individuazione, contrattualizzazione e nomina dei Responsabili del Trattamento, nel rispetto dell'art. 28 GDPR, nonché alla sottoscrizione di accordi - mediante atto giuridico vincolante con la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente (Responsabile del Trattamento) che tratta i dati per conto del Titolare del trattamento - nei quali siano impartiti istruzioni, facoltà e doveri dei Responsabili nei confronti del Titolare.

5. Ove non diversamente previsto sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze o Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, le Forze di Polizia operano quali Titolari autonomi per i trattamenti svolti nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali; eventuali accordi disciplinano, ove necessario, ruoli, limiti, finalità, modalità di accesso e responsabilità. Sono invece nominati Responsabili del Trattamento le società partecipate e i fornitori esterni debitamente deputati all'installazione, attivazione e gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

6. L'accesso fisico ai locali e l'accesso logico alle immagini e ai sistemi di videosorveglianza sono consentiti esclusivamente al personale autorizzato, sulla base di profili di autorizzazione assegnati dal Titolare. Tali accessi devono essere regolati da procedure interne che individuano modalità, limiti, responsabilità e strumenti di controllo.

7. Il Responsabile del trattamento dei dati personali effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente Regolamento. Le Forze di Polizia, qualora fossero nominate Responsabili del Trattamento sulla base di specifici accordi e/o progetti, osservano le disposizioni di cui al presente Regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal Titolare.

8. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

9. Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Sub-responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Responsabile del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del sub-responsabile mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il sub-responsabile del trattamento a quanto previsto dal GDPR e dal contratto/atto giuridico stesso.

10. Data la possibile promiscuità di trattamento dati da parte di esterni ed interni all'Ente, il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali; il Responsabile

del trattamento vigila sul rispetto da parte degli autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

11. L'Amministratore o gli Amministratori di sistema sono individuati formalmente dal Titolare ai sensi delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, con definizione dei relativi compiti, degli ambiti di intervento, delle misure di controllo e delle modalità di tracciamento delle attività svolte.

Art. 8) DPIA

1. Relativamente al trattamento dei dati di cui al presente Regolamento è redatto il documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA – Data Protection Impact Assessment) ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

2. La Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) deve includere almeno: una descrizione sistematica del trattamento e delle finalità; la valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento; l'analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; le misure tecniche e organizzative predisposte per mitigare tali rischi.

3. Per i trattamenti distinti disciplinati dal presente Regolamento, e in particolare per videosorveglianza, lettura targhe OCR, dispositivi mobili e accertamento delle infrazioni al Codice della Strada, il Titolare assicura una valutazione differenziata dei rischi, mediante DPIA distinte oppure mediante sezioni chiaramente separate all'interno della medesima DPIA, tenuto conto della diversa finalità, del contesto e del quadro normativo applicabile.

4. La DPIA è aggiornata ogniqualvolta mutino i rischi, le tecnologie utilizzate o le finalità del trattamento, e comunque con cadenza periodica definita dal Titolare. L'aggiornamento è effettuato previo coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO).

Art. 9) INFORMATIVA

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata sono informati mediante cartelli conformi ai modelli di cui alle linee guida vigenti.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e, per i trattamenti che vi rientrano, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 51/2018, contenente, tra l'altro, le modalità e le finalità del trattamento, la modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO).

4. Sul sito istituzionale dell'Ente è pubblicato il collegamento diretto all'informativa estesa.

Art. 10) FINALITÀ

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza e, se del caso, di fototrappolaggio di cui al presente Regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dal decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", e dalle altre disposizioni normative applicabili all'Ente in tema di sicurezza e presidio del territorio.

2. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e sulla base giuridica di cui all'art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR, il Comune impiega il sistema di videosorveglianza quale strumento di supporto al controllo del territorio, alla tutela della sicurezza urbana, alla protezione del patrimonio pubblico e allo svolgimento delle ulteriori funzioni di interesse pubblico individuate dal presente articolo.

3. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Cornegliano Laudense, anche mediante sistemi di lettura targhe OCR nei limiti consentiti, è finalizzato prioritariamente alle seguenti finalità, che devono essere perseguite in modo specifico, circoscritto e conforme ai principi di necessità, minimizzazione e proporzionalità:

- alla tutela della sicurezza urbana, come definita dall'art. 4 del D.l. 14/2017, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- alla prevenzione e al contrasto di atti vandalici, danneggiamenti, attività illecite ed episodi di microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio comunale, nell'ambito delle funzioni istituzionali di presidio e controllo del territorio;
- alla prevenzione di fenomeni che comportano turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- al controllo di determinati luoghi, ritenuti meritevoli di particolare tutela, nonché alla protezione di edifici pubblici, aree sensibili e infrastrutture comunali;
- alla sorveglianza diretta di aree che, in situazioni contingenti, possono presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica o segnalati dalle autorità competenti;
- al monitoraggio dei flussi di traffico veicolare e alle attività rivolte alla sicurezza stradale, senza attività di accertamento automatico delle violazioni al Codice della Strada, che resta disciplinato dal successivo articolo 11;
- alle finalità di Polizia amministrativa e ambientale, nei limiti delle competenze attribuite all'Ente dalla legge;
- al coordinamento delle attività di protezione civile nei casi previsti dalla legge.

4. Ogni dispositivo oggetto del presente Regolamento deve essere specificamente associato alla propria finalità di trattamento, alla relativa base giuridica e al quadro normativo applicabile, secondo quanto indicato nel presente articolo e nell'Allegato A. L'utilizzo di un dispositivo per finalità diverse da quelle previamente individuate è ammesso solo nei casi consentiti dalla legge e nel rispetto della disciplina normativa di riferimento.

5. L'eventuale impiego di funzionalità avanzate, quali algoritmi di analisi video, metadattazione o conteggio delle persone, è consentito esclusivamente nei casi previsti dalla legge o da atti amministrativi specificamente legittimanti, previa puntuale individuazione della finalità perseguita, verifica di liceità, necessità e proporzionalità, esclusione di trattamenti ulteriori non compatibili con la finalità originaria e svolgimento o aggiornamento della DPIA. Non è in ogni caso consentito l'impiego di funzioni di analisi comportamentale o l'interconnessione con ulteriori banche dati, salvo che ciò sia espressamente previsto da una specifica base normativa e da un atto del Titolare che ne disciplini presupposti, limiti, soggetti autorizzati e misure di garanzia.

6. Nel rispetto delle finalità previste nel presente Regolamento, le immagini di videosorveglianza possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge, purché tale utilizzo sia compatibile con la finalità originaria del trattamento, strettamente pertinente al fatto accertato e nel rispetto dei limiti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente. Resta fermo che l'accertamento automatico delle violazioni al Codice della Strada è disciplinato dal successivo art. 11.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i., gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 11) ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI

1. La rilevazione e l'accertamento delle violazioni al Codice della Strada mediante dispositivi elettronici e/o automatici costituiscono trattamento distinto rispetto alla videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana e sono soggetti al quadro normativo specifico rappresentato dal Codice della Strada, dalla normativa attuativa vigente, dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 e dalle ulteriori disposizioni speciali applicabili.

2. Tali trattamenti possono essere effettuati esclusivamente con dispositivi omologati, approvati o comunque conformi alla normativa tecnica di settore e nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle garanzie previsti dalla legge.

3. Per i trattamenti di cui al presente articolo il Titolare assicura una specifica valutazione dei rischi e degli adempimenti privacy, anche mediante separata DPIA ovvero mediante sezione dedicata all'interno della DPIA, tenuto conto della peculiarità della finalità perseguita e del diverso quadro normativo applicabile.

4. I sistemi di videosorveglianza installati per finalità di sicurezza urbana, monitoraggio del traffico o tutela del patrimonio non possono essere utilizzati per attività di accertamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada in assenza dei presupposti e delle condizioni previsti dalla normativa di settore.

Art. 12) MODALITÀ DI TRATTAMENTO

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui al presente Regolamento;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti.

2. Gli impianti di cui al presente Regolamento consentono riprese video e foto a colori, diurne e notturne, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale.

3. Gli impianti di videosorveglianza operano secondo le configurazioni tecniche definite dal Titolare e dai disciplinari attuativi, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione, come verificati nella DPIA. La registrazione continua delle immagini è ammessa nei limiti in cui risulti strettamente funzionale alle finalità perseguite e sia adeguatamente giustificata. Gli impianti di fototrappolaggio operano esclusivamente mediante meccanismo di attivazione a trigger, restando esclusa la registrazione continua.

4. I segnali video e foto delle unità di ripresa sono inviati presso la sede comunale o data center individuato appositamente dove sono registrati su appositi server. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato il cui accesso è protetto, riservato e consentito unicamente al personale formalmente e appositamente incaricato. L'impiego del sistema di videoregistrazione e foto è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui al presente Regolamento.

5. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Gli strumenti e i supporti elettronici utilizzati sono dotati dei sistemi di protezione che garantiscono la tutela dei dati trattati.

6. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal precedente comma del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tali casi dovrà essere informato il Titolare dei dati di cui al presente Regolamento.

7. Fuori dalle ipotesi espressamente previste dal presente articolo, l'eventuale conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è ammessa solo ove ricorrano comprovate esigenze di ulteriore conservazione, adeguatamente motivate dal Titolare nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, previa verifica della liceità del trattamento, aggiornamento della DPIA e, ove ne ricorrano i presupposti, previa consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

Art. 13) DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- di avere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- di ottenere la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- di ricevere informazioni sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi e nei casi previsti dalla legge, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Il Comune garantisce modalità semplici e accessibili per l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo. L'interessato può presentare la propria richiesta mediante i moduli disponibili sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali, tramite PEC o posta elettronica agli indirizzi indicati nell'informativa estesa, ovvero mediante consegna diretta all'Ufficio competente. Le richieste sono evase entro i termini stabiliti dagli artt. 12 e seguenti del GDPR.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Le istanze sono presentate al Titolare e al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) ai contatti presenti nelle informative.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Sul sito istituzionale dell'Ente è presente una sezione dedicata ai diritti degli interessati, contenente l'informativa estesa, i moduli per l'esercizio dei diritti, i recapiti del RPD/DPO e le istruzioni sulle modalità di presentazione delle richieste.

6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14) SICUREZZA DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del GDPR, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità soprarichiamate.

2. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR, commisurate al rischio e riferite, in particolare, alla cifratura ove appropriata dei dati e dei sistemi di memorizzazione, al controllo degli accessi fisici e logici mediante credenziali individuali, alla registrazione e conservazione degli audit log relativi agli accessi e alle operazioni effettuate, alle misure di cybersecurity e protezione delle infrastrutture, alla gestione formalizzata degli Amministratori di Sistema e all'aggiornamento periodico delle misure in relazione all'evoluzione del rischio.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
4. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
5. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Locale ed alle Forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
7. Gli Autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
8. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali.
9. Il Titolare definisce con atto interno la procedura di accesso e verifica dei log, individuando il soggetto responsabile del controllo periodico, le tempistiche di riesame e le modalità di conservazione delle registrazioni, garantendo la tracciabilità di ogni operazione.
10. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 4 è subordinato al rilascio, da parte del Titolare o dei Responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso.

Art. 15) ACCESSO AGLI IMPIANTI E AI DATI

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza, ai locali in cui sono collocati gli apparati e ai dati ivi trattati è consentito esclusivamente al personale autorizzato dal Titolare, sulla base di specifici profili di autorizzazione definiti per iscritto ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003.
2. Ogni accesso fisico o logico deve essere registrato mediante sistemi di audit log idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni compiute.
3. Il Titolare disciplina, con atto interno, le modalità di accesso ai locali, la gestione delle chiavi, le procedure di autenticazione informatica, i limiti operativi e le misure di controllo atte a prevenire accessi non autorizzati.
4. L'accesso ai dati da parte di soggetti esterni, quali manutentori, tecnici o fornitori, è consentito esclusivamente previa designazione quali Responsabili o Sub-responsabili del trattamento, in conformità all'art. 28 del GDPR, e limitatamente alle attività strettamente necessarie.
5. Eventuali accessi da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria avvengono secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 16) CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono cancellati, anonimizzati o conservati esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dal GDPR e, per i trattamenti che vi rientrano, dal D.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 17) TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del GDPR e, per i trattamenti che vi rientrano, dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, è il designato al trattamento dei dati personali.

Art. 18) DISPOSIZIONI FINALI

1. La Giunta Comunale sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente Regolamento, con propria deliberazione, può adottare dei disciplinari di dettaglio contenenti ulteriori specificazioni e regolamentazioni per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, al D.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018, al Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, alle Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

ALLEGATO A)

TABELLA DI RACCORDO TRA DISPOSITIVI, FINALITÀ, BASE GIURIDICA E OBBLIGHI CORRELATI

Dispositivo trattamento /	Finalità specifica	Base giuridica / quadro normativo	Principali obblighi correlati
Videosorveglianza fissa	Tutela sicurezza urbana, protezione patrimonio pubblico, prevenzione di atti vandalici e attività illecite, presidio di aree sensibili	Art. 6, par. 1, lett. e), GDPR; d.l. 14/2017 conv. l. 48/2017; Provvedimento Garante 8 aprile 2010; Linee guida EDPB 3/2019	Informativa multilivello; DPIA; conservazione ordinaria non superiore a sette giorni, salvo eccezioni; misure di sicurezza e limitazione degli accessi
Lettura targhe OCR	Controllo del territorio e sicurezza urbana nei limiti delle finalità istituzionali individuate dall'Ente	Art. 6, par. 1, lett. e), GDPR; normativa di settore; Provvedimento Garante 8 aprile 2010; Linee guida EDPB 3/2019	Valutazione differenziata nella DPIA; chiara individuazione della finalità; limitazione degli accessi e tracciabilità; informativa dedicata
Dispositivi per accertamento violazioni CdS	Rilevazione e accertamento delle violazioni al Codice della Strada	Codice della Strada e normativa attuativa; Provvedimento Garante 8 aprile 2010; ulteriori	Dispositivi conformi alla normativa tecnica; disciplina separata; specifica valutazione dei

		disposizioni speciali applicabili	rischi e degli adempimenti privacy
Fotrappole	Rilevazione di comportamenti illeciti o situazioni di criticità in specifiche aree	Art. 6, par. 1, lett. e), GDPR; normativa di settore applicabile	Attivazione esclusivamente a trigger; DPIA; misure di sicurezza e limitazione degli accessi
Body-cam, dash-cam, droni e altri dispositivi mobili	Supporto alle attività istituzionali di controllo del territorio e sicurezza urbana nei casi consentiti	GDPR; normativa nazionale vigente; Provvedimento Garante e indicazioni EDPB applicabili; eventuale normativa speciale di settore	Disciplinari tecnici dedicati; individuazione dei soggetti autorizzati; no registrazione continua per body-cam salvo normativa speciale; tracciabilità e misure di sicurezza